



Progetto del 31 agosto 2022

Commento al progetto di ordinanza concernente divieti e limitazioni dell'utilizzo di gas

1. Situazione iniziale

Le restrizioni introdotte per gli impianti alimentati a gas naturale costituiscono misure d'intervento conformemente alla legge sull'approvvigionamento del Paese (LAP; RS 531). Fanno parte di un pacchetto di provvedimenti adottati per porre rimedio alla grave penuria di gas naturale che si è venuta a creare in tutta l'Europa occidentale in seguito alla guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina e che sta direttamente interessando anche la Svizzera.

Le limitazioni dell'utilizzo di gas entrano in vigore se i quantitativi resi disponibili mediante gli appelli al risparmio e l'obbligo di commutazione degli impianti bicomustibili dal gas all'olio da riscaldamento si rivelano insufficienti a coprire il normale fabbisogno.

Le misure in questione contribuiscono a ridurre la domanda. Per favorirne un'ampia accettazione, sono rivolte soprattutto ai comfort e al settore del tempo libero. L'energia resa così disponibile può essere destinata agli impieghi essenziali.

Sono ritenute particolarmente efficaci le restrizioni applicate alla produzione di calore. Ad esempio, già solo ridurre di un grado la temperatura ambiente equivale a un risparmio di gas naturale del 6 per cento.

L'ordinanza opera una distinzione tra divieto e limitazione d'utilizzo dei vettori energetici gassosi trasportati in condotta.

L'ordinanza può essere posta in vigore dal Consiglio federale nella sua interezza o in misura graduale. Ad esempio, in un primo momento ci si può limitare a introdurre le limitazioni d'impiego senza coinvolgere le economie domestiche private. L'Esecutivo può però anche emanare i divieti in maniera scaglionata a seconda della situazione di approvvigionamento. La portata dei divieti e delle limitazioni viene decisa di volta in volta in base alla gravità della penuria.

Va segnalato che le infrazioni alle prescrizioni, che siano intenzionali o commesse per negligenza, possono essere sanzionate secondo l'articolo 49 LAP. Ai sensi dell'articolo 55 LAP il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

2. Commento alle singole disposizioni

Ingresso

La legge sull'approvvigionamento del Paese (LAP; RS 531) autorizza il Consiglio federale, in caso di grave penuria imminente o già sopraggiunta, ad adottare misure d'intervento economico temporanee per garantire l'approvvigionamento in beni d'importanza vitale.

Tra queste figurano anche, ai sensi dell'articolo 31 capoverso 2 LAP, misure sull'utilizzo del bene d'importanza vitale interessato dalla penuria. Secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera a LAP i vettori energetici, e quindi anche il gas, sono considerati d'importanza vitale.

Articolo 1

L'articolo 1 menziona gli utilizzi vietati. Oltre al divieto di riscaldare o rifornire di acqua calda parti di edifici poco o non utilizzate, ad essere colpiti sono le attività del tempo libero, i comfort e gli spazi esterni; si tratta di misure che non vanno a scalfire i bisogni di base, le esigenze di sicurezza e quelle sociali. L'elenco è esaustivo e i divieti si applicano a tutti i destinatari dell'ordinanza.

Tuttavia, è estremamente difficile definire con più precisione il criterio del «non utilizzo». Individuare un confine netto tra il concetto di utilizzo e quello di non utilizzo, che permetta, da un lato, di adempiere il mandato legislativo dell'approvvigionamento del Paese in gas e, dall'altro, di rispettare il principio di proporzionalità, pone il legislatore di fronte a una sfida ardua.

Articolo 2

L'articolo 2 menziona gli impieghi da assoggettare a restrizioni. Per il momento ad esserne espressamente escluse sono le strutture del sistema sanitario e delle cure. In base alla gravità della penuria si deciderà se far valere o meno le misure anche per le economie domestiche private.

Oggetto dei provvedimenti è il riscaldamento degli ambienti interni basato prevalentemente, ovvero per più della metà, sul gas o su una rete di teleriscaldamento alimentata a gas.

Negli ambienti interni le temperature si aggirano normalmente sui 20 – 22 gradi centigradi. Abbassando la temperatura degli ambienti da riscaldare a un massimo di 19 gradi vi è da aspettarsi una diminuzione dei consumi del 10 – 15 per cento, che è da considerarsi adeguata e accettabile.

Occorre segnalare che in Svizzera la pratica in materia di diritto di locazione contempla una riduzione della temperatura fino a 3 gradi centigradi; quest'ultima deve pertanto essere tollerata dagli inquilini, visto e considerato che in questo caso si tratterebbe di una misura provvisoria. A tal proposito potrebbero fare chiarezza i tribunali responsabili in materia di locazione.

La temperatura dell'acqua calda non dovrà superare i 60 gradi centigradi (il valore è riferito alla temperatura dell'acqua nella caldaia). Mantenerla stabile a 60 gradi centigradi avrà delle ripercussioni positive sul consumo di gas naturale. I timori circa un ipotetico deterioramento del livello di igiene e gli eventuali rischi per la salute umana sono infondati in quanto quasi tutti i germi non sopravvivono a queste temperature.

Il potenziale di risparmio connesso alla temperatura ambiente e all'acqua calda è considerevole. Complessivamente in Svizzera si consumano circa 35 TWh l'anno di energia ricavata dal gas naturale. Circa 21 TWh, che equivalgono pressappoco al 60 per cento del consumo totale, sono destinati al riscaldamento degli edifici e dell'acqua. Una diminuzione sistematica della temperatura degli edifici e di quella dell'acqua calda dovrebbe permettere di risparmiare dall'8 al 12 per cento di gas in tutta la Svizzera, ovvero circa 1,7 – 2,5 TWh.

Articolo 3

La verifica del rispetto delle prescrizioni è di competenza dei Cantoni.

Articoli 4 e 5

L'esecuzione dell'ordinanza è delegata al settore specializzato Energia dell'Approvvigionamento economico del Paese. In linea di principio, l'attuazione nel privato compete al consumatore tenuto a osservare le limitazioni d'utilizzo.

L'ordinanza dovrebbe entrare in vigore il più rapidamente possibile in base all'evolversi della situazione, pertanto potrebbe rendersi necessaria una pubblicazione urgente alla prima scadenza utile.

Normalmente le crisi hanno un'estensione temporale limitata; ne consegue che anche l'intervento delle autorità deve cessare il più celermente possibile. Mantenere in vigore la misura sarebbe perciò opportuno solo nel caso in cui la situazione di crisi dovesse protrarsi.